Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — Roma - Martedì, 13 giugno 1933 - Anno XI — Numero 137

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

AVVISO di pubblicazione e spedizione di fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Si rende noto a tutti gli Uffici ammessi alla gratuita distribuzione della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno tanto in edizione normale che in quella economica che si è ultimata la spedizione dei fascicoli 1° e 2° del volume I edizione normale, nonchè del fascicolo 12° del volume I edizione economica, dell'anno 1933.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere inoltrati all'Ufficio della Raccolta leggi e decreti presso il Ministero della giustizia Palazzo di via Arenula Roma nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente avviso, avvertendo che trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi e che quindi i fascicoli, intempestivamente richiesti, non potranno essere forniti che a pagamento ed a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2094.
Approvazione dello statuto della Regia scuola superiore di architettura di Torino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812;
Vedute le proposte delle autorità accademiche della Regia scuola superiore di architettura di Torino;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato lo statuto della Regia scuola superiore di architettura di Torino, annesso al presente decreto, e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito dal sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 333, *foglio* 7. — MANCINI.

Statuto della Regia scuola superiore di architettura di Torino.

TITOLO I.

Ordinamento generale e didattico.

Art. 1.

La Regia scuola superiore di architettura di Torino ha per fine di promuovere gli studi di architettura e di fornire la preparazione scientifica, artistica e tecnica per il conseguimento della laurea in architettura.

Art. 2.

Il corso degli studi si svolge in cinque anni suddivisi in un biennio ed in un successivo triennio.

Art. 3.

L'insegnamento impartito nel biennio comprende le seguenti materie:

Anno I:

1. Analisi matematica (introduzione al calcolo e geometria analitica) - I;
2. Disegno architettonico ed elementi di composizione - I;

3. Elementi costruttivi;
4. Storia dell'arte e stili dell'architettura - I;
5. Disegno dal vero;
6. Chimica generale ed applicata ai materiali da costruzione;
7. Geometria descrittiva e proiettiva;
8. Plastica.

Anno II:

1. Analisi matematica (calcolo infinitesimale) - II;
2. Disegno architettonico ed elementi di composizione - II;
3. Storia dell'arte e stili dell'architettura - II;
4. Rilievo dei monumenti;
5. Applicazioni della geometria descrittiva;
6. Meccanica fisica;
7. Mineralogia e geologia applicata.

L'insegnamento impartito nel triennio comprende le seguenti materie:

Anno III:

1. Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti - I;
2. Composizione architettonica - I;
3. Caratteri distributivi degli edifici;
4. Complementi di meccanica e statica grafica;
5. Fisica generale e tecnica;
6. Igiene edilizia.

Anno IV:

1. Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti - II;
2. Composizione architettonica - II;
3. Scienza delle costruzioni - I;
4. Arredamento e decorazione;
5. Impianti tecnici;
6. Topografia e costruzioni stradali.

Anno V:

1. Composizione architettonica - III;
2. Scienza delle costruzioni - II;
3. Estimo, esercizio professionale e materie legali;
4. Restauro dei monumenti;
5. Scenografia;
6. Urbanistica.

Art. 4.

Il Consiglio della Scuola, all'inizio dell'anno accademico, coordina ed approva i programmi d'insegnamento e stabilisce gli orari dei corsi.

Art. 5.

L'insegnamento viene impartito, a seconda delle discipline, mediante lezioni orali ed esercitazioni orali, grafiche, pratiche, e può essere integrato con visite a monumenti, cantieri, edifici, che presentino particolare interesse ai fini dell'insegnamento.

Art. 6.

I liberi docenti che intendono svolgere il corso devono, entro il mese di maggio dell'anno precedente, presentare in segreteria il programma relativo, fornendo la prova di possedere i mezzi necessari quando si tratti d'insegnamento di natura sperimentale o dimostrativa.

Per i liberi docenti, che per la prima volta intendono svolgere un corso nella Scuola, il termine di presentazione del programma è protratto al 30 settembre.

Art. 7.

I programmi presentati dai liberi docenti sono esaminati tempestivamente dal Consiglio della Scuola, il quale li coordina con quelli dei corsi ufficiali e li classifica in categorie, dichiarando pareggiati quei corsi che, per l'estensione del programma e per il numero delle ore settimanali di lezioni e di esercizi, giudica corrispondenti ai corsi ufficiali delle medesime discipline. Quando trattasi di materie sperimentali e dimostrative il Consiglio giudica anche se i liberi docenti dispongano dei locali e del materiale scientifico-didattico necessari.

Al termine dell'anno accademico il Consiglio della Scuola segnala al Consiglio d'amministrazione i corsi liberi di maggiore importanza, ai fini dell'art. 27 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604.

Art. 8.

Lo studente, durante il quinto anno, deve eseguire il progetto completo di un edificio, redatto in modo che, sia per la parte artistica che per quella costruttiva ed amministrativa, nulla dovrebbe mancare quando si dovesse passare alla sua materiale esecuzione.

TITOLO II.

Iscrizioni.

Art. 9.

Alla Scuola possono essere iscritti tutti coloro che siano in possesso della maturità classica o scientifica o artistica.

Art. 10.

Ad ogni studente iscritto alla Scuola viene intestato un libretto di immatricolazione nel quale, a cura del corpo insegnante, saranno apposte le firme di frequenza e registrati gli esiti degli esami sostenuti, e, a cura della segreteria, saranno riportate le generalità, la matricola e le indicazioni delle tasse pagate.

Art. 11.

Il libretto d'immatricolazione è documento ufficiale per l'attestazione della presenza, obbligatoria, alle lezioni, esercitazioni e visite. L'insegnante di ogni singola materia, alla fine di ogni quadrimestre (novembre-febbraio e marzo-giugno), a seconda della presenza o meno dello studente alle sue lezioni, esercitazioni, visite, appone o meno la firma sul di lui libretto d'immatricolazione. Tali firme di presenza sono perciò due per ogni anno scolastico.

Art. 12.

Allo studente che manchi di una delle due firme di presenza può essere negata l'ammissione agli esami in quelle materie per le quali le firme siano mancanti.

L'esclusione dagli esami viene deliberata dal Consiglio dei professori su motivata proposta del professore della materia su cui verte l'esame.

Il direttore rende esecutiva la deliberazione del Consiglio dei professori; la segreteria ne prende nota nel registro della carriera scolastica dell'interessato.

Art. 13.

Lo studente al quale, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo precedente, sia negata l'ammissione all'esa-

me di una materia, ha l'obbligo di ripetere, in un anno successivo, l'iscrizione e la frequenza per la materia nella quale gli è stata negata l'ammissione all'esame.

Art. 14.

Affinchè un anno di studio sia legalmente valido, è necessario che lo studente abbia ottenuto il diritto di ammissione agli esami in almeno tre insegnamenti tra i quali figurino possibilmente gl'insegnamenti che sono biennali rispetto all'anno percorso ed all'anno immediatamente successivo.

Art. 15.

Le domande d'iscrizione alla Scuola avanzate da stranieri, da italiani non regnicoli, da cittadini italiani residenti all'estero, saranno di volta in volta prese in considerazione dal Consiglio dei professori che delibererà tenendo conto delle vigenti disposizioni.

Art. 16.

Coloro che provengono dal biennio propedeutico delle Scuole d'ingegneria o dalle Facoltà di scienze, in cui hanno percorso regolarmente uno o più anni di studi, possono essere iscritti al 2° anno.

Art. 17.

I laureati in ingegneria possono essere iscritti al 4° anno con la dispensa dalla frequenza e dagli esami di tutte le materie scientifiche insegnate nella Scuola, ma con l'obbligo di sostenere gli esami di tutte le materie artistiche il cui insegnamento venga impartito nel biennio, prima di accedere agli esami delle materie artistiche del triennio.

Art. 18.

In conformità delle disposizioni di cui all'art. 81 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, sull'ordinamento dell'istruzione artistica, coloro che abbiano superato gli esami finali del biennio del corso speciale di architettura presso le Regie accademie di belle arti, e coloro che posseggono il diploma di professore di disegno architettonico, purchè siano al tempo stesso muniti della maturità classica o scientifica o artistica, sono ammessi al terzo anno della Scuola di architettura con dispensa dagli esami delle materie artistiche del biennio.

Essi, però, non possono essere ammessi a sostenere alcun esame del terzo anno, nè essere iscritti al quarto, se prima non abbiano superato tutti gli esami delle materie del biennio, delle quali, a giudizio del Consiglio della Scuola, siano in difetto.

Art. 19.

Gli studenti, provenienti da altre Scuole, Facoltà o Sezioni di architettura, sono iscritti all'anno di corso al quale erano iscritti o avevano diritto di essere iscritti nella Scuola, Facoltà o Sezione di provenienza, purchè sia stato ottemperato al disposto dell'art. 21 del presente statuto.

Art. 20.

Si consegue il passaggio da un anno di corso al successivo quando il percorso dell'anno sia legalmente valido a norma dell'art. 14, eccezion fatta per il passaggio dal 2° al 3° anno.

Art. 21.

Si consegue l'iscrizione al triennio soltanto quando siano stati sostenuti e superati gli esami su tutte le materie del biennio.

La frequenza e l'esame di meccanica fisica, però, non sono richiesti, ai fini dell'iscrizione al terzo anno, agli studenti provenienti da altre Scuole o Facoltà di architettura.

Art. 22.

L'insegnante deve, durante l'anno, assicurarsi dell'assiduità e del profitto degli studenti mediante appelli, interrogazioni, prove grafiche ed ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

TITOLO III.

Esami di profitto.

Art. 23.

Gli esami consistono in prove orali, grafiche e pratiche secondo le modalità stabilite, per ciascun esame, dal Consiglio dei professori.

Art. 24.

Per ciascuna delle due sessioni d'esame si tengono due appelli: per le materie per le quali l'esame consiste prevalentemente nella valutazione di elaborati grafici o plastici vi sarà un solo appello. Per queste materie la commissione d'esame al termine delle lezioni si raduna preventivamente per esaminare gli elaborati eseguiti durante l'anno dai candidati e determina quali di questi possano essere senz'altro ammessi alla discussione orale, quali debbano prima completare gli elaborati con una ulteriore prova grafica o plastica e quali debbano essere senz'altro rimandati.

Art. 25.

Le commissioni per gli esami di profitto sono nominate dal direttore della Scuola e composte di tre membri ciascuna, dei quali uno deve essere l'insegnante della materia oggetto d'esame, l'altro un insegnante di materia affine ed il terzo un libero docente o, in mancanza, un cultore della materia.

Art. 26.

Ogni commissario dispone di 10 voti; le votazioni sono perciò espresse in trentesimi e vengono, immediatamente dopo l'esame, trascritte su apposito registro nonchè sul libretto d'immatricolazione dell'esaminato.

Art. 27.

Nelle materie il cui svolgimento sia biennale o triennale gli studenti debbono sostenere separatamente gli esami relativi al programma di ogni anno di corso.

TITOLO IV.

Esami di laurea.

Art. 28.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superati gli esami di profitto su tutte le discipline contemplate nel piano degli studi della Scuola.

Entro i tre giorni che precedono quello fissato per l'inizio degli esami di laurea, la commissione, presa visione dei temi e progetti elaborati durante l'anno dai singoli candidati e sentiti i professori che ne hanno sorvegliato lo svolgimento, decide sull'ammissione di ciascun allievo agli esami di laurea suddetti.

La non ammissione equivale a riprovazione.

Art. 29.

L'esame di laurea consiste:

a) nella redazione di un progetto di architettura, completo nei riguardi dell'arte e della tecnica, che lo studente svolgerà durante l'ultimo anno di corso;

b) nell'esecuzione di una prova grafica estemporanea su tema di architettura, di carattere prevalentemente artistico scelto dal candidato tra due propostigli dalla commissione;

c) nell'esecuzione di una prova grafica estemporanea su tema di architettura di carattere prevalentemente tecnico, attinente alla scienza delle costruzioni, scelto dal candidato tra due propostigli dalla commissione;

d) in una discussione sui criteri artistici, scientifici e tecnici che hanno guidato il candidato nello svolgimento del progetto, sulle due prove estemporanee ed in generale su tutte le materie d'insegnamento.

Art. 30.

La commissione per gli esami di laurea è nominata dal direttore della Scuola. Essa è composta:

a) dal direttore che la presiede;

b) da nove professori ufficiali della Scuola;

c) da un libero docente.

In caso di necessità, la commissione può essere ridotta a sette membri, dei quali uno libero docente.

TITOLO V.

Disciplina.

Art. 31.

Le infrazioni alla disciplina scolastica commesse dagli studenti possono essere colpite con le seguenti sanzioni:

1. Ammonizione;
2. Interdizione temporanea da uno o più corsi;
3. Sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non inferiore a sei mesi;
4. Esclusione temporanea dalla Scuola.

Art. 32.

L'ammonizione viene fatta verbalmente dal direttore sentito lo studente nelle sue discolpe.

L'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 del precedente articolo spetta al Consiglio della Scuola in seguito a relazione del direttore. Lo studente dev'essere informato del provvedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio della Scuola, e può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere sentito dal Consiglio.

Il giudizio del Consiglio della Scuola è inappellabile.

Art. 33.

Tutti i giudizi sono resi esecutivi dal direttore.

Dell'applicazione delle sanzioni di cui ai numeri 2, 3 e 4 viene data comunicazione ai genitori o al tutore dello studente; dell'applicazione della sanzione di cui al numero 4 viene inoltre data comunicazione a tutti gl'Istituti superiori ed a tutte le Università del Regno.

Tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera scolastica dello studente e vengono conseguentemente trascritte nei fogli di congedo.

Le sanzioni disciplinari inflitte in altri Istituti superiori o in altre Università sono integralmente applicate nella Scuola se lo studente vi si trasferisca o chieda di esservi iscritto.

Art. 34.

Gli studenti i quali isolatamente o in gruppo abbiano, anche fuori dell'edificio della Scuola, commesso azioni lesive della loro dignità o del loro onore, senza pregiudizio delle sanzioni di legge nelle quali potessero incorrere, saranno passibili di quelle disciplinari di cui ai precedenti articoli.

Art. 35.

Il Consiglio della Scuola potrà dichiarare non valido, agli effetti della iscrizione, il corso che, a cagione della condotta degli studenti, abbia dovuto subire una prolungata interruzione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 29 maggio 1933, n. 575.

Numero degli assessori per i due circoli di Corte d'assise di Agrigento.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 6 del R. decreto 23 marzo 1931, n. 249, sull'ordinamento delle Corti d'assise;

Visto il R. decreto 23 aprile 1931, n. 432, che determina il numero degli assessori per ciascun circolo di Corte di assise;

Visto il R. decreto 29 ottobre 1931, n. 1394, riguardante la circoscrizione territoriale dei circoli di Corte di assise compresi nel distretto della Corte di appello di Palermo;

Visto il R. decreto 5 novembre 1931, n. 1439, col quale è stata approvata la nuova tabella, che determina il numero degli assessori per i circoli di Corte di assise compresi nel distretto della Corte di appello di Palermo;

Visto il R. decreto 11 maggio 1933, n. 451, col quale dal 1° giugno 1933 la sede di normale convocazione e la circoscrizione territoriale delle Sezioni della Corte di appello di Palermo in funzione di Corte di assise sono determinate dalla tabella *A* annessa a detto decreto:

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A parziale modifica della tabella annessa al R. decreto 5 novembre 1931, n. 1439 per quanto attiene ai Circoli di Agrigento e Sciacca, è approvata, con decorrenza 1° giugno 1933-XI, l'unita tabella vista, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, con la quale è determinato il numero complessivo degli assessori per le due sezioni di Corte di appello di Palermo in funzione di Corti di assise di Agrigento, ambedue con sede normale di convocazione in Agrigento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 giugno 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 333, foglio 34. — MANCINI.

Tabella contenente il numero degli assessori assegnati ai due circoli di Corte di assise di Agrigento.

Corte di appello	Circoli di Corti di assise	Numero degli assessori	Tribunali compresi nella circoscrizione dei due circoli
Palermo. . . .	Agrigento 1° Agrigento 2°	135	Agrigento-Sciacca

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la grazia e giustizia:
DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 8 maggio 1933, n. 576.

Caratteristiche e termini di validità delle cartoline postali pro Milizia volontaria sicurezza nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali, approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120, e modificato con R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257;

Visto il R. decreto 19 novembre 1931, n. 1458, col quale è stata autorizzata l'emissione di cartoline postali con vignette da centesimi 20 e 30 gravate, rispettivamente, del soprapprezzo di centesimi 5 e 10, da devolversi a favore dell'Opera di previdenza della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le cartoline di cui al Nostro decreto 19 novembre 1931, n. 1458, sono stampate col sistema fotocalcografico, su cartoncino bianco, ed hanno il formato di mm. 105×148.

A) Le cartoline da centesimi 20+5 presentano: nel recto una cornice; in alto: la leggenda « Cartolina postale », lo Stemma italiano ed il francobollo; in basso, a destra: quattro linee per l'indirizzo e nel verso la vignetta, che occupa tutto lo spazio.

B) Le cartoline da centesimi 30+10 presentano; nel recto oltre alla cornice, in alto: la leggenda « Cartolina postale », lo Stemma italiano ed il francobollo; in basso, a destra, le quattro linee per l'indirizzo, ed al lato sinistro la vignetta.

Le vignette, che sono state stampate in diverse tonalità di colore, raffigurano: 1ª la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, 2ª i battaglioni Camicie Nere, 3ª la Milizia postelegrafonica; 4ª la Milizia ferroviaria, 5ª la Milizia di frontiera, 6ª la Milizia forestale, 7ª la Milizia della strada, 8ª la Milizia portuaria, 9ª la Milizia coloniale.

I due francobolli riproducono la Nostra Effige di profilo nel colore rosso quello da centesimi 20+5 e nel colore bruno l'altro da centesimi 30+10.

Art. 2.

Le cartoline con vignetta da centesimi 20+5 e 30+10 saranno vendute fino a tutto il 31 dicembre 1935 e saranno tolte di corso dal 1° aprile 1936.

Le cartoline stesse non verranno ammesse al cambio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 333, foglio 14. — MANCINI.

REGIO DECRETO 22 maggio 1933, n. 577.

Varianti alla tabella delle circoscrizioni territoriali delle Capitanerie di porto del Regno approvata col R. decreto-legge 20 dicembre 1923, n. 3235.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti il R. decreto n. 3235, in data 20 dicembre 1923, che stabilisce le nuove circoscrizioni territoriali della Marina mercantile, e le successive sue modificazioni;

Riconosciuta la necessità d'introdurre opportune varianti alle circoscrizioni territoriali dei Compartimenti marittimi di Cagliari e di La Maddalena per le mutate esigenze dei traffici via mare e per i cambiamenti verificatisi nelle condizioni locali di taluni punti di approdo;

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 16 luglio 1924, n. 1358, convertito nella legge n. 562 del 18 maggio 1926;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tabella annessa al R. decreto-legge 20 dicembre 1923, n. 3235, quale risulta secondo le variazioni successivamente disposte, è, nei riguardi delle circoscrizioni territoriali delle Capitanerie di porto di Cagliari e di La Maddalena, abrogata e sostituita con quella allegata al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni.

Art. 2.

Con suo decreto, il Ministro per le comunicazioni determinerà la data in cui cominceranno ad avere applicazione le variazioni apportate col presente decreto alle circoscrizioni territoriali della marina mercantile; variazioni che dovranno avere effetto non oltre il 31 agosto del corrente anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 333, foglio 44. — MANCINI.

Direzione marittima di Cagliari.

Capitanerie di porto	Uffici circondariali marittimi	Limiti territoriali dei circondari	Uffici marittimi locali	Delegazioni di spiaggia
	Carloforte	Da Porto Tangone escluso a Capo Teulada escluso, comprese le Isole di S. Pietro e di Sant'Antioco		Bosa Oristano Portoscuso Calasetta S. Antioco
Cagliari		Da Capo Teulada incluso alla Punta di Coda Cavallo inclusa		Torre di Porto Corallo (Villaputzu) Arbatax di Tortolì Cala Gonone (Dorgali) Orosei Siniscola
Terranova Pausania		Da Punta di Coda Cavallo esclusa a Capo Ferro escluso		Golfo Aranci
	La Maddalena	Da Capo Ferro incluso a Capo Testa incluso comprese l'isola di La Maddalena e le adiacenti		Palau S. Teresa di Gallura
	Porto Torres	Da Capo Testa escluso a Capo Falcone escluso, compresa l'isola Asinara		Castelsardo Stintino Asinara (isola)
	Alghero	Da Capo Falcone incluso a Porto Tangone incluso		Porto S. Nicolò dell'Argentiera

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

REGIO DECRETO 9 febbraio 1933, n. 578.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica « Napoleone Alberghi » delle scuole elementari del comune di Faenza.

N. 578. R. decreto 9 febbraio 1933, col quale sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica « Napoleone Alberghi » delle scuole elementari del comune di Faenza, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 9 febbraio 1933, n. 579.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle ferrovie Nord-Milano, con sede in Milano.

N. 579 - R. decreto 9 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per le corporazioni, è approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto al servizio delle ferrovie Nord-Milano, con sede in Milano.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 9 febbraio 1933, n. 580.

Contributo dovuto dallo Stato al comune di Venezia per la diretta amministrazione delle scuole elementari della frazione Malcontenta.

N. 580 - R. decreto 9 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze, viene determinato in L. 23.018,51 il contributo dovuto dallo Stato al comune di Venezia per l'avvenuta aggregazione della frazione Malcontenta a norma della legge 14 giugno 1928, n. 1482, dal 1° gennaio 1929 al 30 novembre 1930 ed in L. 19.907,32 dal 1° dicembre 1930 al 31 dicembre 1931.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 9 febbraio 1933, n. 581.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della tramvia Fidenza-Salsomaggiore, con sede in Piacenza.

N. 581 - R. decreto 9 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per le corporazioni, è approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto al servizio della tramvia Fidenza-Salsomaggiore, con sede in Piacenza.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 9 febbraio 1933, n. 582.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale delle ferrovie del Vomero, con sede in Napoli.

N. 582 - R. decreto 9 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per le corporazioni, è approvato il nuovo statuto della Cassa di di soccorso per il personale addetto al servizio delle ferrovie del Vomero, con sede in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 3 maggio 1933, n. 583.
Riconoscimento della personalità giuridica della Provincia di Sicilia dei Frati Minori Conventuali, con sede in Palermo.

N. 583 - R. decreto 3 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Provincia di Sicilia, con sede in Palermo, dei Frati Minori Conventuali.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 3 maggio 1933, n. 584.
Riconoscimento della personalità giuridica della Casa dell'Istituto delle Suore di N. S. della Carità del Buon Pastore, con sede in Portici.

N. 584 - R. decreto 3 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa, con sede in Portici, dell'Istituto delle Suore di N. S. della Carità del Buon Pastore.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 8 maggio 1933, n. 585.
Numero dei membri della Fabbriceria dell'Opera di S. Maria delle Grazie di Pietracupa in S. Donato in Poggio, comune di Tavernelle Val di Pesa.

N. 585 - R. decreto 8 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la Fabbriceria dell'Opera di S. Maria delle Grazie di Pietracupa in S. Donato in Poggio, comune di Tavernelle Val di Pesa, è stata composta di tre membri effettivi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 8 maggio 1933, n. 586.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Chiara in Adrano.

N. 586 - R. decreto 8 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Chiara in Adrano.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 8 maggio 1933, n. 587.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale dei Cappuccini in Triggiano.

N. 587 - R. decreto 8 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale dei Cappuccini in Triggiano.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1933 - Anno XI

DECRETO MINISTERIALE 31 maggio 1933.
Nomina del commissario straordinario per la temporanea amministrazione della Cassa di risparmio di Chieti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di 1ª categoria, approvato col R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, nonchè il relativo regolamento approvato col R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Viste le dimissioni rassegnate dal barone cav. Gerardo Zambra, dalla carica di presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Chieti;

Ritenuta la necessità di sospendere dalle funzioni il Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio predetta e di affidare temporaneamente la gestione dell'Istituto ad un commissario straordinario;

Decreta:

Il comm. dott. Paladino Paladini, capo sezione con funzioni ispettive nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è nominato commissario straordinario per la temporanea amministrazione della Cassa di risparmio di Chieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e andrà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 31 maggio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(2254)

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1933.
Delimitazione del territorio di produzione dei singoli vini tipici dei Castelli Romani.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Vista la legge 10 luglio 1930, n. 1164, con la quale fu convertito in legge il R. decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 62, contenente disposizioni per la difesa dei vini tipici italiani;

Visto il regolamento per l'applicazione della legge suddetta, approvato con R. decreto 20 novembre 1930, n. 1836;

Visto il decreto Ministeriale 18 gennaio 1932, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 26 febbraio 1932, n. 47, col quale venne delimitato in blocco il perimetro esterno del territorio di produzione dei vini tipici dei Castelli Romani;

Ritenuta la necessità di provvedere alla delimitazione del territorio di origine dei singoli vini tipici dei Castelli Romani, entro il perimetro già fissato col decreto Ministeriale suddetto;

Decreta:

Agli effetti della legge 10 luglio 1930, n. 1164, che converte in legge il R. decreto-legge 11 gennaio 1930, n. 62, contenente disposizioni per la difesa dei vini tipici italiani e del regolamento 20 novembre 1930, n. 1836, per l'applicazione di detta legge, il territorio di origine di ciascuno dei vini tipici dei Castelli Romani, per i quali è stata richiesta la costituzione a norma di legge di un Consorzio di difesa, viene delimitato come appresso:

1° *Vino « Frascati »*. — La zona di produzione del vino tipico « Frascati » comprende interamente i territori comunali di Monteporzio Catone e di Grottaferrata, pressochè interamente il territorio comunale di Frascati e piccole parti del comune di Roma. Tale zona è così delimitata:

Partendo dal Ponte di Pantano il limite segue la strada che conduce a Fontana Candida fino all'incontro col confine comunale di Montecompatri; segue per breve tratto tale confine fino all'incontro col confine comunale di Monteporzio Catone. Procede ora lungo il confine orientale di questo Comune, fino all'incontro del confine di Grottaferrata dal comune di Rocca di Papa e poi dal comune di Marino. Prosegue lungo il confine comunale di Marino fino presso la stazione vecchia di Ciampino. Da questo punto procede lungo la via diretta alla stazione fino al Km. 12 della via Anagnina e precisamente al quadrivio. Prosegue lungo la via della tenuta Casalotto fino ad incontrare la rotabile Tuscolana-Frascati, che percorre fino al Km. 14. Da questo punto procede lungo la strada che conduce all'Osteria Finocchio. Da qui percorre la via Casilina fino al Ponte di Pantano, all'incontro della strada che conduce a Fontana Candida, da cui la delimitazione ha preso inizio.

Fa parte integrale di detta zona la piccola frazione staccata del comune di Grottaferrata, denominata « Quarto Calcare », compresa tra i confini comunali di Rocca di Papa, Castelgandolfo e Marino.

2° *Vino tipico « Montecompatri »*. — La zona di produzione del vino tipico « Montecompatri » comprende il territorio del comune di Montecompatri, circostante al capoluogo, ed una frazione del territorio del comune di Roma. Tale zona è così delimitata:

Partendo dal Ponte di Pantano il limite segue la strada che conduce a Fontana Candida fino all'incontro col confine comunale di Montecompatri; segue poi ininterrottamente tale confine, che separa il comune di Montecompatri, ad occidente, dai comuni di Monteporzio Catone e Grottaferrata; a mezzogiorno dal comune di Rocca di Papa, e, ad oriente dal comune di Roccapriora, da quello di Zagarolo, poi da quello di Colonna ed infine dalla frazione staccata del comune di Montecompatri stesso, sino a ritornare al Ponte di Pantano.

3° *Vino tipico « Colonna »*. — La zona di produzione del vino tipico « Colonna » comprende il territorio del comune di Colonna, parte della frazione staccata del comune di Montecompatri e due porzioni del territorio di Zagarolo. Tale zona è così delimitata:

Partendo dal Ponte di Pantano il limite segue il confine comunale, che separa la frazione staccata di Montecompatri dall'Agro Romano, fino ad incontrare il confine occidentale del comune di Colonna. Segue poi questo fino all'incontro col confine comunale di Zagarolo. Procede lungo il confine comunale che separa il comune di Zagarolo dal comune di Montecompatri fino all'incontro del confine comunale di Roccapriora. Segue ora, a sud, il confine che separa il comune di Zagarolo dal comune di Roccapriora, fino alla contrada Pidocchiosa; prosegue per la via campestre delle Capanne, scende per la via Casilina nei pressi della stazione di S. Cesareo. Sale per la strada provinciale c. da questa stazione conduce a Montecompatri fino al Km. 2 e da qui, per una linea diritta, in direzione di est-nord-est ritorna sulla via Casilina nei pressi del Km. 26. Percorre ora la via Casilina in direzione di Roma fino a ritornare al Ponte di Pantano.

4° *Vino tipico « Marino »*. — La zona di produzione del vino tipico « Marino » è compresa entro i confini del territorio comunale, rimanendone soltanto escluse piccole porzioni non vitate. La zona è così delimitata:

Partendo dal punto in cui la via, che parte dal Km. 12 della via Anagnina, diretta alla vecchia stazione di Ciampino, incontra il confine comunale di Marino, procede lungo la strada diretta alla vecchia stazione; scende poi lungo la strada ferroviaria abbandonata fino alla località Casette, dalla quale si indirizza, in senso quasi normale, verso la strada ferrata Roma-Terracina, fino a congiungersi con il confine dell'Arcoporto di Ciampino. Risale questo confine fino all'Osteria delle Capanne di Marino, segue il confine amministrativo del comune di Marino fino alla strada della Madonna del Divino Amore, raggiunge il Ponte del Divino Amore sulla strada ferrata Roma-Terracina e segue questa strada ferrata fino al Ponte di S. Fumia. Da qui prosegue lungo il confine meridionale del comune di Marino, che segue poi ininterrottamente, salendo a nord e volgendo ad ovest fino a tornare al punto, presso la stazione vecchia di Ciampino, da cui la delimitazione si è iniziata.

5° *Vino tipico « Colli Albani »*. — La zona di produzione del vino tipico « Colli Albani » comprende interamente i territori comunali di Castelgandolfo, di Ariccia e di Albano (salvo piccole porzioni non vitate di questo territorio) e piccola parte del comune di Roma. La zona è così delimitata:

Partendo dal Ponte di S. Fumia, il limite percorre il confine amministrativo più basso di Castelgandolfo, indi quello limitrofo meridionale di Albano, poi quello di Ariccia; riprende per breve tratto il confine più basso di un'altra parte separata del territorio di Albano, fino all'incrocio della via campestre che va al Casale Montagnano; segue questa via, entrando in Agro Romano, percorre il limite basso delle vigne di Campo Leone, sale per poco lungo il confine dell'altro tratto separato dal territorio di Albano, attraversa questo tratto di territorio in linea retta nel punto più stretto e raggiunge il confine di Lanuvio a quota 133. Da questo punto raggiunge, dopo breve tratto, il confine sud-est del territorio comunale di Ariccia e percorre questo confine amministrativo che separa il territorio di Ariccia da quello di Genzano prima, e poi da quello di Nemi. Percorre il limite nord-est del territorio di Ariccia, che confina con Rocca di Papa, raggiunge il confine di Albano presso il Lago, lo percorre fino all'incontro col confine di Castelgandolfo, e continua lungo questo confine amministrativo, che da prima separa il territorio del comune di Castelgandolfo dalla frazione staccata di Grottaferrata e poi a nord e nord-ovest, dal territorio di Marino fino a raggiungere il Ponte di S. Fumia.

6° *Vino tipico dei « Colli Lanuvini »*. — La zona di produzione del vino tipico « Colli Lanuvini » comprende i territori comunali di Genzano e di Lanuvio, rimanendo però esclusa una piccola parte meridionale di quest'ultimo comune priva di vigneti. La zona è così delimitata:

Partendo dal punto del confine comunale di Lanuvio a quota 133, presso il casale « I Pasquali », il limite scende per la strada che conduce a Carano e arriva alle Capanne dell'Osteriaccia, donde si dirige, in linea diritta, al Ponte Loreto sul fosso di Spaccasassi. Da qui percorre per breve tratto la via che conduce a Nettuno, incontra il confine dell'Agro Romano al fosso Presciano, sale a questo confine fino a quota 140. Da questo punto segue il confine comunale che separa Lanuvio dall'Agro Romano fino all'incontro col confine comunale di Velletri. Segue ora questo confine amministrativo che separa il territorio di Velletri dal comune di Lanuvio, fino all'incontro del confine comunale di Nemi. Percorre il confine comunale che separa il comune di Nemi da quello di Lanuvio e Genzano fino all'incontro col confine comunale di Ariccia. Da questo punto percorre, verso sud-ovest, il confine comunale Ariccia-Genzano e frazione di Albano, fino a tornare a quota 133 sul confine di Lanuvio, presso il casale « I Pasquali ».

7° *Vino tipico « Velletri »*. — La zona di produzione del vino tipico « Velletri » comprende il territorio di questo Co-

mune, ad eccezione della parte meridionale e di una piccola parte ad oriente, sia l'una che l'altra poco vignate; a sud resta pure inclusa nella zona una piccola parte del comune di Roma. La zona è così delimitata:

Partendo da quota 140 sul confine dell'Agro Romano, presso il fosso di Presciano, entra in Agro Romano percorrendo la linea bassa delle vigne di Montecagnolo e S. Gennaro ed arriva al fosso dei Prefetti. Sale lungo questo fosso e raggiunge il confine occidentale del territorio di Velletri. Sale per questo confine e lo segue, al limite delle vigne di S. Gennaro Pelaggi, fino ad incontrare la via Appia Antica. Discende per la via Appia Antica, diritto, fino ad incontrare il fosso della Regina e sale per questo fosso fino ad incontrare la via Appia Nuova. Da qui percorre lo stradone di Colle Formica, attraversa la via di Pratolongo e la via vecchia di Napoli, raggiunge il fosso del Lauri, di cui segue il corso sino all'incrocio della via di Piazza di Mario; percorre questa via fino ad incontrare il fosso Gavoni, ne segue il corso e raggiunge il confine amministrativo di Artena. Sale lungo questo confine sino ad incontrare la strada provinciale di Cori, taglia questa strada e la ferrovia Velletri-Terracina, segue la via di Vallinovi, discende per la via Contagocce, piega per la via della Quarantola, attraversa la ferrovia Velletri-Segni e per la via di Colle Fontana raggiunge la strada provinciale Ariana. Discende per detta strada fino ad incontrare il confine comunale di Velletri, che segue ora ininterrottamente lungo il lato nord fino ad incontrare il confine comunale di Nemi. Procede, verso sud, lungo questo confine, fino ad incontrare quello del comune di Lanuvio, e, proseguendo lungo esso, ritorna fino a quota 140 sul fosso di Presciano.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 maggio 1933 - Anno XI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste:
ACERBO.

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
ASQUINI.

(2255)

DECRETO MINISTERIALE 4 aprile 1933.
Modificazioni alla nomenclatura e classificazione delle merci relative ai trasporti sulle ferrovie dello Stato degli sciroppi ed i sughi non alcoolizzati di frutta, di uva e di agrumi.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Udito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nell'intestazione della tariffa eccezionale n. 144 P. V. (volume I delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato) sono aggiunte le voci seguenti: « Sciroppi non alcoolizzati di agrumi, di berbero, fragola, lampone, melagrana, mirtillo, ribes, uva; orzata. Sughi non alcoolizzati di agrumi, di berbero, fragola, lampone, melagrana, mirtillo, ribes ».

Nella nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità (volume II delle Condizioni e tariffe citate):

1° è aggiunta la voce seguente:

« Sciroppi non alcoolizzati di agrumi, di berbero, fragola, lampone, melagrana, mirtillo, ribes, uva; orzata . . . . 45 51 53 — 144 »;

2° la voce « Sughi di arancia, berbero, bergamotta, ecc.» è annullata e sostituita dalla seguente:

« Sughi non alcoolizzati di agrumi, di berbero, fragola, lampone, melagrana, mirtillo, ribes:
a) non dolcificati . . . . . . 50 55 61 — —
b) dolcificati . . . . 45 51 53 — 144 ».

Art. 2.

Nell'elenco delle merci soggette all'aumento del 300 %, costituente l'allegato n. 3 al R. decreto-legge 6 aprile 1925, n. 372, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, sono aggiunte le seguenti voci:

« Sciroppi di produzione nazionale, non alcoolizzati, di agrumi, di berbero, fragola, lampone, melagrana, mirtillo, ribes, uva; orzata.

N.B. — A quelli alcoolizzati si applica l'aumento del 400 per cento.

« Sughi di produzione nazionale, non alcoolizzati, di agrumi, di berbero, fragola, lampone, melagrana, mirtillo, ribes.

N.B. — A quelli alcoolizzati si applica l'aumento del 400 per cento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno dopo quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 4 aprile 1933 - Anno XI

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

p. *Il Ministro per le finanze*:
PUPPINI.

(2243)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1933.
Determinazione del contributo dovuto sulle merci imbarcate o sbarcate a favore della Società Porto Industriale di Venezia per l'anno 1933.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, relativo alla tassa sulle merci imbarcate e sbarcate nel porto di Venezia;

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 222, che autorizza la Società Porto Industriale di Venezia a percepire, a reintegro delle somme poste a suo carico con l'attuazione dei provvedimenti di regolazione della mano d'opera, per la durata di 10 anni, un contributo in misura non superiore alla tassa fissata con R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101, sopra citato, sulle merci imbarcate e sbarcate negli spazi acquei e sul territorio demaniale marittimo della

zona industriale annessa al nuovo porto commerciale di Venezia in regione di Marghera, e demanda ad un decreto da emanarsi dai Ministri per le comunicazioni e per le finanze la determinazione annuale della misura del contributo suddetto;

Visto l'art. 5 del decreto del Ministro per le comunicazioni in data 3 marzo 1926, nel quale si determina la esenzione dal contributo di cui sopra degli olii minerali alla rinfusa;

Vista la convenzione in data 23 marzo 1926, approvata e resa esecutoria dal Ministro per le comunicazioni con decreto 15 aprile 1926, intervenuta fra il Provveditorato al porto e la Società Porto Industriale di Venezia per la regolarizzazione della mano d'opera ed i provvedimenti finanziari relativi;

Visti i decreti Ministeriali 2 settembre 1926, 24 gennaio 1927, 10 gennaio 1928, 1° gennaio 1929, 11 gennaio 1930, 14 gennaio 1931, e 20 gennaio 1932 che hanno rispettivamente determinata la misura del contributo per gli anni 1926, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932;

Viste le risultanze dell'applicazione di tale contributo e tenuto conto delle previsioni del traffico per l'anno 1933;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo a favore della Società Porto Industriale di Venezia, imposto col R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 222, sulle merci imbarcate e sbarcate negli spazi acquei e sul territorio demaniale marittimo nella zona industriale annessa al nuovo porto conmmerciale di Venezia in regione di Marghera, esclusi gli oli minerali alla rinfusa, è stabilito, per l'anno 1933, nella misura di L. 0,18 e L. 0,36 rispettivamente per le due categorie di merci assoggettate alla tassa portuale di L. 0,40 e L. 0,90 dall'art. 1 del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101.

Art. 2.

All'accertamento ed alla riscossione del contributo sarà provveduto a cura della Regia dogana con le stesse modalità in vigore per la riscossione della tassa portuale.

Art. 3.

La Regia dogana provvederà al versamento del contributo alla Società Porto Industriale di Venezia, con procedimento analogo a quello seguito per il versamento dell'aliquota della tassa portuale dovuta al comune di Venezia.

Roma, addì 30 maggio 1933 - Anno XI

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

(2229)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-358 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Cotic Carolina in Mosetti di Giovanni e di Vodopivec Maria, nata a Montespino il 3 agosto 1883 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Cotic Luigi fu Giuseppe, nato a Montespino il 21 febbraio 1907, figlio;

Cotic Metodio Cirillo, nato a Montespino il 4 luglio 1909, figlio;

Cotic Giuseppina, nata a Montespino il 5 maggio 1913, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1301)

N. 50-154 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Silic Giuseppe fu Francesco e fu Caterina Kogoi, nato a Biglia il 29 aprile 1886 e residente a Raccogliano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Silli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Silic Giustina di Giuseppe Dominko, nata a Biglia il 4 settembre 1900, moglie;

Silic Maria, nata a Raccogliano il 1° aprile 1928, figlia;

Silic Melania, nata a Raccogliano il 22 giugno 1929, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Ranziano, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2

del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 10 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1300)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica.

Si rende noto che a pag. 2217 della *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 26 maggio 1933-XI « Elenco rettifiche » la rendita di « L. 2.400 » intestata a Vanzi Bruno va rettificata in « L. 24.000 ».

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 131

Media dei cambi e delle rendite

del 10 giugno 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	15.73
Inghilterra (Sterlina)	64.88
Francia (Franco)	75.60
Svizzera (Franco)	370.90
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.686
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	14.25
Cecoslovacchia (Corona)	57.37
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.91
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.505
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.28
Olanda (Fiorino)	7.732
Polonia (Zloty)	215 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	164.75
Svezia (Corona)	3.33
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	79.525
Id. 3,50 % (1902)	77.55
Id. 3 % lordo	54.65
Consolidato 5 %	88.10
Buoni novennali. Scadenza 1934	101.25
Id. id. id. 1940	102.60
Id. id. id. 1941	102.60
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.40

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruoli di anzianità dell'Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici.

Si avverte che, giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici secondo la situazione al 1° gennaio 1933-XI.

Gli eventuali reclami per la rettifica della posizione di anzianità, dovranno essere presentati nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

(2230)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Annullamento di marchio di fabbrica.

Il marchio di fabbrica n. 17025 del registro generale e n. 87 del volume 157 del registro dei marchi, trascritto l'8 ottobre 1918 al nome della Società Ceramica Richard-Ginori, a Milano, e compreso nell'elenco n. 17-20, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 luglio 1920, n. 180, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dal titolare con dichiarazione del 26 ottobre 1932, autenticata dal notaio dott. Marco Odescalchi, a Milano, e presentata al Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano il 28 marzo 1933.

Roma, addì 10 maggio 1933 - Anno XI

p. *Il direttore*: BISES.

(2250)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Pubblicazione della graduatoria del personale del Ministero delle Amministrazioni dipendenti.

A norma e per gli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, si comunica che è stata pubblicata la graduatoria del personale del Ministero di grazia e giustizia e delle Amministrazioni dipendenti per l'anno 1933-XI.

(2247)

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Diffida per smarrimento di mandato di pagamento.

Si rende noto che è stato dichiarato lo smarrimento del mandato n. 351 di L. 33.969 emesso il 27 gennaio 1933-XI dalla Cassa depositi e prestiti a favore del comune di Ragoli (Trento) e pagabile presso la Sezione di Regia tesoreria di Trento.

Chiunque l'avesse rinvenuto o lo rinvenisse dovrà farlo pervenire a questa Direzione generale. In caso diverso, trascorso un mese dal presente avviso, sarà rilasciato duplicato del mandato anzidetto ai sensi degli articoli 470 e 471 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

Roma, addì 9 giugno 1933 - Anno XI

Il direttore generale: VITI.

(2248)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.